



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CGRTS 0021976 P-4.32.3
del 20/12/2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri



18479957

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

**Ai Sigg. Presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria**

**Ai Sigg. Direttori degli uffici speciali per la ricostruzione
c/ Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria**

Oggetto: Linee guida per l'attività istruttoria delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016.

La presente circolare ha per oggetto le linee guida relative alle modalità di espletamento dell'attività istruttoria degli Uffici speciali per la ricostruzione in ordine alle istanze di contributo pervenute ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, relative agli interventi di riparazione con rafforzamento locale sugli immobili che hanno riportato danni lievi (esito B delle schede AeDES).

1. Premessa

Le linee guida sono state elaborate sulla base di un protocollo predisposto, in coerenza con la disciplina declinata nelle citate ordinanze commissariali, sulla scorta del lavoro congiunto dei quattro Uffici regionali interessati al fine di:

- a) rendere omogenea l'attività di controllo preventivo, sulle istanze relative alla ricostruzione per danni lievi, per tutti gli USR, attraverso l'individuazione di principi comuni sulla base dei quali organizzare il processo istruttorio, ferma restando la massima autonomia degli Uffici medesimi nella disciplina di dettaglio delle singole attività;
- b) accelerare i tempi di istruttoria;
- c) garantire la correttezza dell'attività amministrativa propedeutica all'emanazione del decreto di concessione svolta dagli Uffici stessi;
- d) rafforzare i controlli successivi, attraverso procedure di campionamento, sulle fasi seguenti all'emanazione del decreto di concessione.
- e) assicurare il necessario coordinamento con gli uffici tecnici dei Comuni, sulla base dei compiti attribuiti ai medesimi enti locali a seguito delle novità introdotte nel decreto-legge n. 189/2016 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 148/2017 (c.d. collegato fiscale), e favorire con gli stessi ogni indispensabile scambio informativo per garantire speditezza alla pratica e massimo supporto alla cittadinanza.

2. L'attività degli Uffici speciali

L'istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione sulle istanze di contributo è di tipo sia amministrativo, sulla completezza della documentazione presentata in relazione a quanto previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario della ricostruzione n. 4 del 2016, che tecnico, in relazione alla completezza e alla coerenza degli elaborati progettuali sia con riferimento al livello ed alla tipologia di danno dell'edificio oggetto di intervento, sia rispetto al computo metrico estimativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

L'*istruttoria amministrativa* è finalizzata a verificare:

- i) la legittimazione del richiedente a richiedere il contributo (*verifica di ammissibilità della domanda*);
- ii) la coerenza e la completezza della documentazione allegata alla domanda di contributo, con riferimento anche alle dichiarazioni autocertificative laddove previste, alla perizia asseverata, al progetto degli interventi che si intendono eseguire e ad ogni altro documento indicato all'art. 2 dell'ordinanza n. 4 del 2016 (*controllo documentale*);
- iii) la correttezza delle modalità di determinazione del contributo in coerenza con i parametri di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 8 del 2016 (*controllo sul calcolo del contributo*);
- iv) l'avvenuta presentazione (limitatamente agli USR che non hanno nella struttura organizzativa l'ufficio del Genio civile) dell'istanza relativa all'autorizzazione sismica con le modalità previste dalle singole Regioni ovvero dell'avvenuto deposito del progetto, limitatamente alle zone classificate a bassa sismicità (*deposito/autorizzazione sismica*).

L'*istruttoria tecnica* è finalizzata a verificare:

- i) la completezza dei particolari esecutivi che devono essere coerenti con le NTC08 (verifica effettuata dall'Ufficio competente in materia sismica: vedi precedente punto iv dell'istruttoria amministrativa);
- ii) la sostanziale congruità del computo metrico in relazione: *a*) alla proporzione tra le macrovoci individuate dalle ordinanze commissariali; *b*) alla coerenza sostanziale del valore delle macrovoci con gli elaborati di progetto.

A tal fine le macrovoci di riferimento sono individuate in:

- riparazione del danno e rafforzamento locale delle strutture danneggiate;
- riduzione della vulnerabilità;
- finiture connesse;
- impianti ed eventuale efficientamento energetico dell'intero edificio.

Con riferimento all'istruttoria tecnica, rimane ferma la necessità di effettuare anche un controllo sulle singole voci di cui si compone il computo metrico in caso di particolare complessità del progetto sugli interventi e/o sulla particolare entità del costo dell'intervento (a titolo esemplificativo la valutazione potrebbe rivolgersi alle voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione).

3. Compiti dei Comuni

Con le modifiche introdotte al decreto-legge n. 189 del 2016 conseguenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017:

- 1) il titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione leggera è sempre la CILA, indipendentemente dalla tipologia degli interventi che dovranno essere realizzati. Al riguardo va infatti precisato, con riferimento al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 8 del 2016, che laddove è stabilito che la comunicazione di inizio lavori è una CILA ai sensi dell'art. 6-*bis* del d.P.R. n. 380 del 2001, tale previsione costituisce disposizione normativa speciale finalizzata a favorire la semplificazione e la speditezza delle attività amministrative sottese alle procedure di ricostruzione e riparazione dei danni lievi;
- 2) è rimessa in capo al Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 189/2016, la verifica di eventuali condizioni ostative all'intervento a norma dell'art.6-*bis* del d.P.R. n. 380/2001;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

- 3) spetta poi sempre al Comune il rilascio del titolo unico ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nonché la relativa attività istruttoria nel caso in cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione non costituisca Sportello unico per le attività produttive (Suap) unitario per tutti i Comuni interessati.

4. L'iter istruttorio.

Sulla base delle novità normative dianzi richiamate, occorre individuare un *iter* istruttorio per i Comuni parallelo rispetto a quello degli Uffici speciali per la ricostruzione.
In particolare:

A) l'Ufficio speciale per la ricostruzione, dopo aver verificato la legittimità della domanda sotto il profilo oggettivo (dati identificativi dell'immobile) e soggettivo (coincidenza tra soggetto istante e soggetto legittimato ai sensi delle ordinanze), comunica l'esito positivo di tale verifica al Comune territorialmente competente per consentire allo stesso Comune l'avvio della propria istruttoria in relazione alla domanda di contributo corredata degli elaborati progettuali e da tutti i documenti presentati dal soggetto legittimato, dallo stesso ente direttamente acquisibili dalla piattaforma informatica; nel caso in cui sia necessaria l'indizione della Conferenza regionale, il Presidente della Regione in qualità di Vice Commissario o suo delegato indice e svolge la Conferenza regionale ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 2017 (alla quale comunque il Comune interessato partecipa) e trasmette al Comune, nonché a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza stessa, la relativa determinazione conclusiva. Il Comune rilascia in seno alla Conferenza regionale, le comunicazioni relative alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;

B) il Comune:

1. in merito all'intervento edilizio a norma dell'art.6-*bis* del d.P.R. n. 380/2001:

- a) comunica all'Ufficio speciale, qualora non sia necessario attivare la Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016, l'esito delle verifiche in ordine alla inesistenza di condizioni ostative agli interventi comunicati;
- b) qualora accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, e nel caso in cui gli stessi abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, previa informazione all'Ufficio speciale, invita il soggetto a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità;
- c) qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui alla precedente lettera a) può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al precedente periodo;
- d) qualora il comune non proceda alle comunicazioni di cui alla lettera a) del presente punto entro trenta giorni dal ricevimento dell'informativa dell'Ufficio speciale indicata nella lettera A), si producono gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

effetti di un silenzio-assenso, cosicché l'Ufficio speciale può procedere a definire la pratica istruttoria relativa alla richiesta di contributo sulla base delle attribuzioni di propria competenza.

2. in merito al rilascio del titolo unico di cui al d.P.R. n. 160 del 2010 e con riferimento a interventi su edifici adibiti ad attività produttive, nel caso in cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione non costituisca Sportello unitario per le attività produttive (Suap), ogni Comune secondo la propria organizzazione:
- accerta la presenza di tutta la documentazione utile per il rilascio del titolo unico sulla base dell'istruttoria di cui agli artt. 5 o 7 del precitato d.P.R.;
 - verifica il rispetto della disciplina vigente e dunque la sussistenza di vincoli per l'esercizio dell'attività produttiva;
 - qualora non sia necessario attivare la Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 procede al rilascio del titolo unico (nel caso in cui sia necessaria l'indizione della Conferenza regionale, il Comune comunica all'Ufficio speciale l'esito della verifica in ordine alle effettive condizioni per il rilascio del titolo unico, e in seguito si procede come alla precedente lettera A, e il Comune con il ricevimento della determinazione conclusiva della conferenza regionale rilascia il titolo unico ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010.

Le verifiche di cui ai punti 1 e 2 sono condotte contestualmente.

5. Controlli.

Resta salva, con particolare riferimento ai contenuti delle lettere *c*) e *d*) che precedono, la facoltà di adozione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di provvedimenti di autotutela in relazione a documenti, fatti e/o informazioni acquisiti dal Comune successivamente al decreto di concessione del contributo, ovvero emergenti nell'ambito delle procedure di controllo interne successive all'adozione dei decreti di concessione di contributi.

La semplificazione in materia di istruttoria delle domande di contributo sarà accompagnata dalla definizione di specifiche modalità di controllo interne ai diversi uffici speciali per la ricostruzione che verranno definite con specifica ordinanza del Commissario straordinario. I controlli saranno effettuati sia prima dell'inizio dei lavori che nella fasi di avanzamento dei relativi lavori nonché a conclusione degli stessi. Tali controlli saranno aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

On. Paola De Micheli